

L.R. 1 luglio 1994, n. 29, art. 45 bis.
Approvazione "Linee guida e requisiti
per lo svolgimento delle attività di
1157 2016 soccorso e recupero della fauna
selvatica omeoterma ferita o in
difficoltà" e "Criteri per la
concessione dei contributi".

DELIBERAZIONE

12/12
/2016 Data di
pubblicazione su
web 23/12/2016

Politiche della montagna
e della fauna selvatica -
Settore

Mai
Stefano

Responsabile del
Procedimento: Genta
Paolo

Altri
proponenti:
Viale Sonia

Igiene e
Veterinaria -
Caccia e pesca

Testo della Deliberazione

Testo degli Allegati

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), che all'art. 4 comma 6 attribuisce alle Regioni la competenza in merito all'emanazione di "norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà";

CONSIDERATO che il recupero ed il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà rappresentano una necessità particolarmente sentita nell'opinione pubblica, e che risulta opportuno predisporre i necessari strumenti operativi ed organizzare le conseguenti attività, con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo competenti;

RICHIAMATO il combinato disposto degli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*), con l'articolo 42, comma 3, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), nel quale risulta che la Regione, in conseguenza dell'attribuzione alla medesima delle funzioni in materia di caccia già esercitate dalle Province, a decorrere dal 1 luglio 2015 provvede alla destinazione di quota parte dei proventi delle tasse regionali per le attività di recupero e soccorso della fauna selvatica in difficoltà;

RICHIAMATO l'articolo 45 bis della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) che prevede che:

1. la Giunta regionale definisca i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma, e che i soggetti che soddisfano i requisiti di cui sopra possano essere autorizzati, con apposito provvedimento dirigenziale, al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari in difficoltà fino alla loro liberazione in natura;
2. la Regione possa concedere un contributo finanziario ai soggetti autorizzati, attingendo ai fondi di cui all'articolo 42 e che la concessione di detto contributo sia volta a sostenere in via prioritaria gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette. Tale concessione è subordinata alla presentazione di un piano delle attività, nel quale siano specificate le risorse umane e strumentali che il soggetto beneficiario intende destinare alle attività di soccorso e recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse complessivamente impiegate;

RICHIAMATO, inoltre, articolo n. 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15;

ATTESA pertanto l'opportunità e la necessità di:

1. definire i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma, di cui al comma 1 dell'articolo 45 bis L.R. n. 29/1994;
2. stabilire i criteri da utilizzare per la concessione dei contributi finanziari, di cui al comma 2 dell'articolo 45 bis L.R. n. 29/1994, al fine di sostenere le attività di soccorso e recupero della fauna selvatica svolte dai soggetti autorizzati;

VISTO il testo delle "*Linee guida e requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma ferita o in difficoltà*", di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO che il testo delle "*Linee guida e requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma ferita o in difficoltà*", che riporta anche una appendice con indicazioni sull'abbattimento di esemplari gravemente feriti, è risultato dell'elaborazione

operata dal Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica con il supporto del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, sentiti i principali soggetti coinvolti (Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini, associazioni di protezione ambientale), ed è stato discusso nell'ambito della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 24/10/2016, acquisendo il relativo parere;

VISTA la proposta di “*Criteri per la concessione del contributo finanziario di cui all’art. 45 bis delle legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*”, di cui all'allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che detti criteri rispondono ai principi fissati dalla legge regionale;

RITENUTO opportuno che, nelle more del riconoscimento dei soggetti autorizzati ad operare ai sensi delle suddette *Linee guida*, per l'anno 2016 il contributo possa essere concesso con i *Criteri* di cui all'allegato “B”, ai soggetti in precedenza autorizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana ovvero convenzionati con i medesimi enti, al fine di garantire la continuità nel sostegno a favore delle associazioni di volontariato impegnate nel recupero e soccorso della fauna selvatica ferita;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di approvare le “*Linee guida e requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma ferita o in difficoltà*” il cui testo si allega sub “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare i “*Criteri per la concessione del contributo finanziario di cui all’art. 45 bis delle legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*” il cui testo si allega sub “B” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di stabilire che per l'anno 2016 il contributo possa essere concesso, con le modalità stabilite nei *Criteri* di cui all'allegato “B”, ai soggetti precedentemente autorizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana o convenzionati con i medesimi enti, con le risorse all'uopo destinate ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29;
4. Di incaricare il dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica all'emanazione dell'avviso per la concessione del contributo e all'adozione degli atti conseguenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Allegato “A”

LINEE GUIDA E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO E RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA FERITA O IN DIFFICOLTÀ

Articolo 1 (Riferimenti normativi)

La legge 1 febbraio 1992 n. 157 all'art. 4 comma 6 attribuisce alle Regioni la competenza in merito all'emanazione di “norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà”.

La legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 all'art. 45 bis prevede che la Giunta regionale definisca i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino tali requisiti possono essere autorizzati al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari, fino alla loro liberazione in natura. Gli esemplari che non possano essere reimmessi nell'ambiente naturale a causa di gravi menomazioni, possono essere affidati in via definitiva, con apposito provvedimento, a chi sia in grado di assicurarne il mantenimento in condizioni idonee alle rispettive caratteristiche biologiche.

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

Le presenti linee guida definiscono:

- a) i requisiti minimi e le modalità necessarie per lo svolgimento delle attività di recupero e primo soccorso degli esemplari di fauna selvatica oggetto di tutela della legge n. 157/1992, feriti o in difficoltà, che comportino la detenzione temporanea degli stessi, rinvenuti o consegnati da soggetti privati o pubblici sul territorio della Regione Liguria;
- b) le caratteristiche organizzative che devono possedere le strutture per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica ferita (“Centri per il Recupero Animali Selvatici”) di seguito denominati C.R.A.S., atti ad ospitare e a curare gli esemplari di fauna selvatica oggetto di tutela della legge n. 157/1992, con priorità per le specie particolarmente protette.

Articolo 3 (Soggetti idonei a svolgere attività di recupero e primo soccorso di fauna selvatica)

Le attività di recupero e primo soccorso della fauna selvatica omeoterma ferita o in difficoltà sono autorizzate dalla Regione su richiesta delle organizzazioni di volontariato iscritte all'anagrafe unica delle *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale* (ONLUS) o iscritte al *Registro regionale del terzo settore* o in equivalenti altri elenchi regionali, che presentino i seguenti requisiti:

- a) prevedano nel loro statuto le finalità di tutela e salvaguardia della natura e della fauna;
- b) siano dotati di autonomia finanziaria e organizzativa.

Articolo 4 (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per attività di recupero e primo soccorso di fauna selvatica)

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione alla Struttura regionale competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica di apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Nell'istanza il richiedente dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 lettere a) e b), e l'impegno a svolgere le attività secondo le condizioni ed i livelli minimi di qualità stabiliti all'articolo 5.

Il modello di istanza è adottato con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.

Articolo 5 (Condizioni e livelli minimi di qualità per le attività di recupero e primo soccorso di fauna selvatica)

1. Piena autonomia operativa, con assunzione diretta di ogni adempimento connesso allo svolgimento delle attività autorizzate, compresi il trasporto e la destinazione finale degli animali.
2. Disponibilità di un supporto medico veterinario di provata esperienza nella cura degli animali selvatici, con comunicazione alla Regione Liguria dei nominativi e dei recapiti dei veterinari individuati. In deroga alla D.G.R. 1627/2007 (*Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private*), i veterinari individuati sono autorizzati a detenere, se necessario, i selvatici oltre le 24 ore fino al completamento delle cure di primo soccorso.
3. Disponibilità di eventuali strutture e locali idonei a custodire temporaneamente gli animali soccorsi rispetto alla taglia ed alle caratteristiche biologiche delle specie, e loro corretto esercizio, manutenzione e vigilanza, nonché la somministrazione degli alimenti e dei farmaci prescritti dal veterinario.
4. Disponibilità di personale volontario adeguatamente formato nelle attività di recupero della fauna selvatica mediante appositi corsi riconosciuti da enti pubblici. Per i soggetti già attivi da almeno un anno prima dell'entrata in vigore delle presenti *Linee guida*, sarà accettata l'autocertificazione del possesso dei requisiti formativi, validata dal responsabile dell'organizzazione di appartenenza.
5. Comunicazione alla Regione dei recapiti telefonici, degli indirizzi delle sedi e degli orari in cui il servizio è attivo (con una reperibilità di almeno 10 ore/giorno per tutti i giorni della settimana), e loro pubblicazione.
6. Comunicazione alla Regione dei nominativi dei responsabili del soccorso.
7. Tenuta di un registro nel quale annotare, per ogni intervento, i seguenti dati:
 - a) codice progressivo di identificazione;
 - b) specie, classe di età (nidiaceo/giovane/adulto);
 - c) data e luogo dell'intervento;
 - d) dati identificativi e recapito telefonico del soggetto che effettua la segnalazione;
 - e) tipologia di ferimento o di difficoltà, e relativa causa (accertata o presunta);
 - f) luogo di ricovero;
 - g) esito dell'intervento in base alle disposizioni del veterinario: cure apportate, destinazione dell'animale (liberazione/trasferimento a centro di recupero/decesso/eutanasia), data e luogo.
8. Trasmissione alla Regione, con cadenza almeno trimestrale, di un prospetto riportante per ogni intervento effettuato i dati di cui al comma 7 lettere a), b), c), e), f), g).
9. Trasmissione alla Regione entro il 1 dicembre di una dettagliata relazione consuntiva annuale delle attività effettuate, contenente la rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse economiche complessivamente impiegate, nonché di un piano delle attività per l'anno successivo, nel quale sono specificate le risorse umane e strumentali che saranno destinate a tale scopo.
10. Comunicazione alla Regione dell'eventuale necessità di affidare in via definitiva con apposita autorizzazione animali affetti da menomazioni non compatibili con la liberazione in natura, a soggetti che siano in grado, sottoscrivendo formale impegno, di prendersene cura avuto riguardo all'esigenza di assicurare il rispetto delle caratteristiche biologiche degli stessi. Se del caso, tali soggetti dovranno essere in possesso dell'autorizzazione a detenere specie considerate potenzialmente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, ai sensi del Decreto Interministeriale 19 aprile 1996. Comunicazione tempestiva alla Regione ed al servizio veterinario della ASL competente dei casi di abbattimento di esemplari gravemente feriti di cui all'Appendice I delle presenti Linee guida.

Articolo 6

(Compiti degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini)

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA), cui, in base all'articolo 22 comma 1 della LR. 29/1994, spettano istituzionalmente compiti di gestione faunistica e di collaborazione con la Regione anche in riferimento a specifiche attività che possono essere delegate dalla Giunta regionale, sono autorizzati a svolgere nel territorio di competenza e nelle zone di divieto venatorio, in ogni periodo dell'anno, interventi di recupero di animali feriti o in difficoltà appartenenti alle specie elencate nell'art. 18 della L. 157/1992. Gli ATC e CA possono collaborare alle attività di recupero degli ungulati anche negli ambiti urbani.
2. Per lo svolgimento delle attività di recupero gli ATC e CA osservano quanto previsto ai punti 2, 6, 7, 9, 10 dell'art. 5.

Articolo 7

(Centri per il Recupero di Animali Selvatici - CRAS)

1. I Centri per il Recupero di Animali Selvatici (CRAS) sono strutture destinate alla cura, riabilitazione e successivo reinserimento in natura di specie appartenenti esclusivamente alla fauna selvatica autoctona.
2. Ulteriore funzione dei CRAS è promuovere la diffusione delle conoscenze relative alla fauna selvatica autoctona ed al suo ambiente, attraverso l'organizzazione di iniziative didattiche e divulgative.
3. Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di un CRAS è subordinato alla presentazione alla Struttura regionale competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica di apposita istanza, che può essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 3. Il modello di istanza è adottato con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
4. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, deve essere completa dei seguenti dati:
 - a) immobili, strutture e attrezzature possedute che saranno dedicate al CRAS;
 - b) specie animali di cui il CRAS intende occuparsi;
 - c) individuazione di un responsabile del CRAS e di un referente sanitario con qualifica di medico veterinario;
 - d) individuazione di una struttura veterinaria di riferimento (dotandosi di un ambulatorio interno). I veterinari individuati sono autorizzati a detenere, se necessario, i selvatici oltre le 24 ore fino al completamento delle cure di primo soccorso.
 - e) possesso, se del caso, dell'autorizzazione a detenere specie considerate potenzialmente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, ai sensi del Decreto Interministeriale 19 aprile 1996.
5. L'autorizzazione viene rilasciata previo parere favorevole della struttura complessa sanità animale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
6. Il responsabile del CRAS è tenuto a:
 - a) tenere ed aggiornare giornalmente il registro di carico e scarico degli animali;
 - b) comunicare alla Regione con cadenza almeno trimestrale un rapporto degli ingressi e delle uscite, nel quale siano indicati per ogni esemplare i dati di cui al comma 6, lettere a), b), d), e), f), h).
 - c) trasmettere annualmente alla Regione, entro il 1 dicembre, una relazione consuntiva annuale contenente la rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse economiche complessivamente impiegate, nonché un piano delle attività per l'anno successivo, contenente l'indicazione delle risorse umane e strumentali che saranno destinate a tale scopo.
 - d) regolare l'accesso dei visitatori alle aree dove sono stabulati gli animali ricoverati, avuto riguardo all'esigenza di assicurare condizioni di tranquillità agli animali trattati e di non pregiudicare il successo finale degli interventi di recupero;
 - e) assicurare adeguati standard igienici agli animali ed al personale, relativamente alle strutture di degenza e lavoro, agli accessori, agli alimenti ed alla gestione dei rifiuti;
 - f) rispettare le ulteriori eventuali disposizioni previste dall'autorizzazione.
7. Al momento dell'autorizzazione, la Regione affida al CRAS un registro di carico e scarico, che deve essere mantenuto aggiornato dal responsabile del centro, e che riporta le seguenti informazioni per ciascun animale detenuto:
 - a) codice identificativo univoco;
 - b) data di ingresso;
 - c) dati identificativi del soggetto che ha consegnato l'animale;

- d) località di ritrovamento;
- e) segnalamento del soggetto (specie, sesso, età presunta, eventualmente peso);
- f) stato patologico in atto e relativa causa (accertata o presunta);
- g) dati relativi alla degenza (terapia);
- h) destinazione dell'animale (liberazione/trasferimento/decesso/eutanasia), data e luogo.

Articolo 8
(Finanziamento)

La Regione destina al finanziamento delle attività di soccorso alla fauna selvatica ferita o in difficoltà le risorse di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29; ai sensi dell'articolo 45 bis comma 2 della l.r. 29/1994 può concedere annualmente un contributo finanziario tenuto conto delle attività effettivamente svolte dai soggetti autorizzati ed avuto particolare riguardo all'esigenza di sostenere in via prioritaria gli interventi volti al recupero di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette e alla diffusione e promozione delle conoscenze e dei valori connessi alla salvaguardia della biodiversità.

Articolo 9
(Controlli)

La Regione verifica l'applicazione delle presenti Linee guida attraverso la Struttura competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica che può avvalersi, se del caso, della Struttura competente in materia di sanità animale.

L'autorizzazione decade qualora venga meno almeno una tra le condizioni dichiarate nell'istanza di cui all'art. 3 o di cui all'art. 7 comma 3.

APPENDICE I

Interventi di abbattimento su esemplari di fauna selvatica gravemente feriti

Qualora vengano rinvenuti esemplari feriti di ungulati selvatici, di volpe o di tasso (con particolare riferimento al caso di animali traumatizzati a seguito di incidente stradale che presentino lesioni diffuse o fratture esposte), con evidenti sintomi di deficit biofisico ed in condizioni talmente gravi da consentire di escludere la possibilità di un efficace intervento di recupero volto alla riabilitazione ed al successivo rilascio in natura e/o vi siano condizioni di potenziale pericolo per i soccorritori anche in relazione alle difficoltà di contenimento dell'animale, è possibile ricorrere all'abbattimento immediato da parte di personale qualificato, al fine di risparmiare inutili sofferenze all'esemplare.

Tale qualificazione deve intendersi posseduta da:

- a) personale veterinario;
- b) agenti o ausiliari di pubblica sicurezza preposti alla vigilanza venatoria;
- c) cacciatori di selezione iscritti nell'Elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di controllo di cui alla DGR. n. 720 del 29/07/2016, limitatamente alle specie per le quali hanno conseguito l'abilitazione al prelievo venatorio; questi possono effettuare l'abbattimento esclusivamente con le modalità normalmente previste per la soppressione degli animali feriti nel corso di azioni di caccia e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 21 della legge n. 157/1992.

I soggetti autorizzati al recupero della fauna selvatica ferita di cui agli articoli 3 e 6 per i quali opera il personale di cui alle lettere a) e c), ovvero gli agenti di cui alla lettera b), devono dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto abbattimento all'autorità regionale preposta alla gestione faunistica nonché al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

Ai fini dell'abbattimento dell'animale gravemente ferito sono applicabili, oltre ai sistemi consentiti per la soppressione di animali feriti nel corso di azioni di caccia, le modalità riportate nel documento "Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina" pubblicato sul sito web del Centro di Referenza Nazionale per il benessere degli animali (www.izsler.it/izs_bs/allegati/2250/EUTANASIA.pdf) e secondo quanto previsto dalle linee guida sull'applicazione del Reg. CE 1099/2009.

Per i suidi (cinghiale), il capitolo di riferimento dovrà essere:

Allegato V spopolamento - "procedure operative standard suini"

- punto 3: pistola a proiettile captivo penetrante
- punto 4: pistola a proiettile libero.

Per i piccoli ruminanti (es. capriolo), il capitolo di riferimento dovrà essere:

Allegato V spopolamento - "procedure operative standard ovicapriini"

- punto 3: pistola a proiettile captivo penetrante

– punto 4: pistola a proiettile libero.

Allegato “B”

Criteria per la concessione del contributo finanziario di cui all’art. 45 bis delle legge regionale 1 luglio 1994, n. 29

Il contributo finanziario di cui al comma 2 dell’articolo 45 bis della L.R. n. 29/94 può essere concesso annualmente ai soggetti autorizzati dalla Regione Liguria ai sensi delle “LINEE GUIDA E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO E RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA FERITA O IN DIFFICOLTÀ”.

I fondi destinabili al finanziamento dei contributi di cui sopra sono determinati annualmente dalla Giunta Regionale in funzione delle risorse disponibili di cui all’articolo 42 comma 3 della L.R. n. 29/94.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata alla Regione entro il 1 dicembre.

In via transitoria ed in fase di prima applicazione, le domande devono essere trasmesse alla Regione – Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La domanda deve contenere, in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati per l’anno di riferimento:

- n. esemplari soccorsi, n. esemplari liberati, n. esemplari soccorsi appartenenti a specie particolarmente protette (art. 2 legge n. 157/1992), n. esemplari liberati appartenenti a specie particolarmente protette, n. iniziative pubbliche svolte in tema di sensibilizzazione/educazione per la salvaguardia della fauna selvatica, n. programmi svolti di informazione/divulgazione inerenti il recupero e il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà.
- l’indicazione del periodo di svolgimento delle attività.
- l’indicazione delle spese sostenute.
- l’indicazione degli eventuali contributi concessi per le medesime attività da soggetti pubblici e privati.

Alla domanda deve essere allegata documentazione di cui all’art. 5 comma 9 ovvero all’ art. 7 comma 6 lett. c) delle suddette “LINEE GUIDA”

Il contributo è così ripartito tra i destinatari:

1. il 90% in misura proporzionale, sulla base di un punteggio attribuito secondo il seguente calcolo:

punteggio = [n. esemplari soccorsi + 2×n. esemplari liberati + 10×n. esemplari soccorsi appartenenti a specie particolarmente protette + 20×n. esemplari liberati appartenenti a specie particolarmente protette].

2. il 10% in misura proporzionale, sulla base di un punteggio attribuito secondo il seguente calcolo:

punteggio = [n. iniziative pubbliche di sensibilizzazione/educazione inerenti la salvaguardia della fauna selvatica + n. programmi di informazione/divulgazione inerenti il recupero e il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà].

Il contributo è erogato fino alla concorrenza del massimo della spesa rendicontata da ciascun soggetto autorizzato; le somme eventualmente eccedenti sono ripartite tra i rimanenti soggetti destinatari in misura proporzionale, sulla base dei punteggi come sopra attribuiti.